



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

CONFERENZA UNIFICATA  
Seduta del 15 febbraio 2007

Punto 2 dell'odg

**OGGETTO:** Intesa ai sensi dell'art. 7, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sullo schema di decreto interministeriale recante: "Nuovi criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

**Finalità del provvedimento**

L'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotti uno o più decreti con i quali siano definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. Lo schema di decreto in esame reca nuovi criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e va a sostituire i precedenti decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, con i quali era stata data prima attuazione all'art. 7 del citato d. lgs n. 387/2003. Tali provvedimenti hanno manifestato alcune carenze dovute a fattori diversi tra cui: il valore delle tariffe incentivanti, la promozione indiscriminata di impianti ubicati a terra, la complessità delle modalità di accesso agli incentivi. Tali problematiche nel loro insieme hanno provocato un eccesso di domande incentivanti, senza peraltro promuovere l'effettiva realizzazione degli impianti. Inoltre nei citati provvedimenti ministeriali è mancata una chiara indicazione delle applicazioni verso le quali orientare la diffusione del fotovoltaico.

Il nuovo provvedimento indicato in oggetto è volto a correggere le criticità sopra esposte e persegue i seguenti fini: semplificare l'accesso alle tariffe; promuovere la effettiva realizzazione degli impianti; orientare la diffusione del fotovoltaico verso applicazioni integrate nelle strutture edilizie; fornire ai soggetti imprenditoriali condizioni che incentivano gli investimenti nelle tecnologie fotovoltaiche, anche con la creazione di regole semplici, stabili e durature; sostenere l'uso efficiente dell'energia.

**Esiti istruttori**

Per l'esame del provvedimento in oggetto, con nota del 25 gennaio 2007, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 6 febbraio c. m., nel corso della quale le Regioni, l'UPL, l'UNCEM hanno presentato propri documenti con i quali propongono modifiche ed osservazioni al provvedimento in esame mentre l'ANCI si è riservata di far pervenire in tempi brevi il proprio documento inerente l'oggetto.

Il rappresentante della Regione Marche ha inoltre presentato un ulteriore documento di carattere politico che reca proposte di modifiche allo schema di decreto in esame.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, a seguito del dibattito, si è impegnato a riformulare il provvedimento alla luce delle modifiche ed osservazioni che saranno ritenute accoglibili e a trasmettere un nuovo schema di decreto.

Il nuovo schema di decreto, pervenuto dal Ministero il 12 febbraio 2007, ha accolto solo in parte le modifiche proposte dalle Regioni e dalle Autonomie locali. Nel corso della riunione indetta per il 13 febbraio 2007 per l'esame del nuovo schema di decreto, sono stati consegnati documenti sia dalle Regioni che dall'ANCI e dall'UPL. Quest'ultimo riassume gli emendamenti proposti nei documenti delle Regioni e dell'ANCI.

In particolare all'articolo 6 si propone di aggiungere i seguenti commi:

5. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:

a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B e C, colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni.

b) per gli impianti di cui il soggetto responsabile è una scuola pubblica di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;

c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT.

6. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c), e d) del comma 5 non è cumulabile con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 5.

Nel documento presentato dalle Regioni si propone inoltre di aggiungere alla fine dell'art. 14, comma 5: "Il medesimo soggetto, attraverso la uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, organizza un sistema di supporto tecnico-operativo al fine di facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle procedure per la richiesta delle incentivazioni secondo le modalità previste all'articolo 5"

Anche questo emendamento, come gli altri, è stato ritenuto accoglibile dal Ministero dello sviluppo economico che ha riformulato il testo.

Il Direttore della Conferenza  
Stato-Città-Autonomie Locali  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*

Il Direttore della Conferenza  
Stato-Regioni  
Avv. Giuseppe Busia

*Giuseppe Busia*